

Sentenza n. 832/14
R.G. n. 6438/2016
Cronologico n. 743/14
Repertorio n.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL GIUDICE DI PACE DI MONZA**

nella persona del dr. Ferdinando Bellantoni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa d'opposizione a sanzione amministrativa promossa con ricorso depositato il giorno 30.9.2016 da

residente in \_\_\_\_\_, via

rappresentato, difeso e proc. dom. avv. Simone Ortelli,

con Studio in Milano, via Muratori n. 30

**-RICORRENTE-**

**CONTRO**

- **RESISTENTE-**

**OGGETTO: ricorso ex art. 22 L. 689/81 e succ. modd.**

All'udienza dell'11 aprile 2017 la parte presente ha precisato le conclusioni come di seguito trascritte:

**CONCLUSIONI PER IL RICORRENTE**

“Accoglimento del ricorso”.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Si omette la descrizione dello svolgimento del processo, atteso che l'art. 45, comma 17, della Legge 18.6.2009 n. 69, nel modificare l'art. 132 c.p.c., ha

stabilito che la sentenza debba contenere la sola concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e non anche la concisa esposizione dello svolgimento del processo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato e va, di conseguenza, accolto in proporzione.

Più in particolare.

Per quel che concerne la violazione di cui all'art. 173 CDS – circolazione con uso del cellulare – si annota che la documentazione versata in atti dall'opponente, permette di poter “giustificare” il suo comportamento *contra legem*.

In effetti risulta verosimile quanto da lui sostenuto: contatto telefonico necessitato da un'improvvisa crisi respiratoria di suo figlio (di mesi quattro), gravemente sofferente sin dalla nascita.

La fattispecie di cui all'art. 172 CDS, invece, non può essere in alcun modo “giustificata” e la contravvenzione relativa va dunque confermata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Monza, visto l'art. 5 del D.Lgs. 150/2011 e l'art. 420 cpc, così provvede:

accoglie parzialmente l'opposizione proposta dal ricorrente suindicato e per l'effetto annulla il provvedimento applicativo di sanzione di cui al verbale di contestazione n. V122103 emesso dal Comune di \_\_\_\_\_ in data 1 settembre 2016.

Conferma l'ulteriore verbale di contestazione impugnato – emesso in pari data sempre dal Comune di \_\_\_\_\_ – e contraddistinto dal n. V122125, contenendo la sanzione pecuniaria in Euro 81,00.

Spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Monza, l'11 aprile 2017.

IL GIUDICE DI PACE  
*Dr. Ferdinando Bellantoni* 7

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DEL GIUDICE DI PACE MONZA  
DEPOSITATO OGGI  
FUNZIONE CANCELLIERIA  
Oggetto: \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
MONZA

2